

ISTITUTO “BUON SAMARITANO”

Associazione Sportiva Dilettantistica, Culturale e di Promozione Sociale – APS

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA E SCOPI

E' costituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del Codice civile ed in totale ottemperanza all'art. 35 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, (Codice del Terzo settore), della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 art. 90 e successive modificazioni ed integrazioni, con il numero minimo dei soci previsto dalla legge, l'associazione di promozione sociale non riconosciuta denominata “Istituto Buon Samaritano - Associazione Sportiva Dilettantistica, Culturale e di Promozione Sociale – APS” che contestualmente è Istituto per la ricerca scientifica di particolare interesse sociale prevista dall'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 20/03/2003 n. 135, oltrechè associazione dei pazienti con patologie cardio-cerebrovascolari nonché associazione per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati ai sensi e per gli effetti della Legge n. 32 del 4/12/2009 emanata dall'Ente Regione Puglia e che nel presente statuto per brevità viene definito “Istituto Buon Samaritano” o “Istituto”.

L'Istituto, avente il sinonimo di Ordine dei Cavalieri del Buon Samaritano, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo E. T. S. o della locuzione “Ente del Terzo Settore” nella corrispondenza epistolare dopo l'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando verrà istituito .

L'Istituto giuridicamente si configura come ente del terzo settore, di diritto privato, autonomo, di vita associativa, senza fini di lucro diretto o indiretto, non commerciale e pone al centro della sua azione operativa la valorizzazione delle persone in tutti gli ambiti ed il rispetto della dignità umana per il miglioramento della qualità del loro stile di vita e del benessere psicofisico, senza alcuna discriminazione etnica, ideologica, sessuale, razziale o religiosa ed è interamente sostenuto dalla premurosa generosità dei soci e di coloro che condividono i fini istituzionali e gli obiettivi programmatici.

Promuove il soddisfacimento degli interessi individuali e collettivi dei partecipanti, fonda l'attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della gratuità e della partecipazione sociale e per il perseguimento dei propri scopi l'Istituto potrà aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie .

Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per svolgere in via esclusiva e principale le menzionate attività di interesse generale di cui all'art.5 e 6 del D. Lgs 117/2017 a favore dei propri associati , dei propri familiari o di terzi avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato offerto dai propri soci o dalle persone aderenti agli enti associati per realizzare le attività statutarie.

Art. 2 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Istituto, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, si propone di svolgere le seguenti attività :

① ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale

① FINALITA':

In ossequio all'articolo 33 della Costituzione della Repubblica Italiana ed in virtù della legge quadro 21/12/1978 n. 845, l'Istituto si attiva per progettare, organizzare e gestire la ricerca scientifica di particolare interesse sociale prevista dall'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 20/03/2003 n. 135 oltreché corsi di formazione professionale, alta formazione, aggiornamento, qualificazione, alta specializzazione e perfezionamento, con insegnamento frontale o a distanza, ad alto contenuto culturale o artistico per far acquisire o migliorare specifiche competenze professionali nei settori della musica di qualsiasi genere, del commercio, industria, agricoltura, artigianato, servizi e sportivo nonché sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), di Educazione Continua in Medicina oltreché sulle Discipline Bionaturali per la salute ed il benessere psicofisico (Massaggi, Shiatsu, Discipline orientali ed occidentali, Riflessologia, Tecniche Bioenergetiche e Naturopatia) privilegiando le attività formative suscettibili di notevole interesse e partecipazione da parte dei soci e di terzi al fine di elevarne al massimo la professionalità dei lavoratori e la conoscenza delle regole per facilitare migliori opportunità lavorative.

L'Istituto attraverso le sue scuole di alta formazione professionale non è solo uno strumento di erudizione formativa, ma un valido focolaio per acquisire i valori civili e morali che rappresentano la base fondamentale per la crescita civile, culturale e sociale delle nuove generazioni che dovranno rappresentare con prestigio ed intelligenza il futuro della nostra società ed è titolata attraverso il Presidente Nazionale a rilasciare, motu proprio, il Diploma Accademico su carta pergamena di Doctorate Degree (h.c.) anche a coloro che hanno acquisito speciali meriti culturali o professionali riconosciuti dall'Istituto.

L'Istituto, inoltre, si attiva per :

- distribuire libri e riviste afferenti gli ambiti operativi di competenza dell'Istituto ;
- redigere e pubblicare il Giornale "La Voce della Verità", periodico a circolazione interna ;
- istituire borse di studio a favore degli associati ;
- istituire scuole di qualsiasi ordine e grado .

② ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera L)

② FINALITA'

L'Istituto ha istituito nella propria sede la Scuola Superiore di Alta Formazione Musicale ed il Corpo Bandistico Nazionale "Giuseppe Verdi" che attualmente assume una grande rilevanza artistica e culturale sul territorio nazionale e rappresenta un credibile punto di riferimento nel panorama

musicale della cultura popolare italiana per le apprezzate esibizioni concertistiche realizzate con grande maestria, impegno e professionalità dai soci musicisti durante le varie tournéee effettuate nelle piazze e per le vie di molte rinomate città italiane ed offre numerosissime occasioni lavorative ai musicisti attraverso la loro partecipazione alle esibizioni musicali richiesteci.

Il Corpo Bandistico Nazionale "Giuseppe Verdi" è stato costituito a Trani per volere di alcuni provetti musicisti che affiancati da validi maestri di musica hanno dato vita ad un grande complesso bandistico che oltre a svolgere un ruolo primario nella città di origine ha oltrepassato i confini regionali esibendosi in numerosissimi paesi dove ha riscosso un notevole successo di pubblico e di critica perchè ha affascinato i presenti con speciali spettacoli cumulanti l'ascolto della musica con le originali coreografie folkloristiche realizzate dalle majorettes. Tale connubio continua tutt'oggi sulla scia di una entusiasmante gara per la realizzazione di progetti ambiziosi ed innovativi generanti musicalità, allegria e folklore sia nei piccoli paesi che nelle grandi città nei quali attrae ed intrattiene un ingente numero di spettatori coinvolti da una situazione di piacevole emozione.

Il Corpo Bandistico Nazionale dispone di un vasto repertorio di grande impatto sonoro per tutte le età e per tutte le circostanze ed i musicisti si attivano per ricercare melodiose armonie operistiche e sinfoniche precedentemente realizzate dai più noti compositori.

L'Istituto potrà a mero titolo esemplificativo e non limitativo o esaustivo :

- distribuire libri afferenti i propri ambiti operativi ;
- istituire scuole di qualsiasi genere. ordine e grado ;
- istituire scuole di musicoterapia e di artiterapia ;
- costituire cori amatoriali e gruppi di danza popolare e filodrammatiche .
- concretizzare l'offerta, la ricerca e la selezione dei musicisti e del personale dello spettacolo ;
- istituire borse di studio a favore degli associati .

③ ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera K);

③ FINALITA'

L'Istituto potrà a mero titolo esemplificativo e non limitativo o esaustivo :

- promuovere attività escursionistiche e di turismo sociale e culturale con visite guidate sia in Italia che all'estero per contribuire alla elevazione civica e sociale degli associati e per migliorare l'utilizzazione del tempo libero ;
- promuovere attività conviviali, socio-ricreative e ludiche per aiutare le persone a migliorare la qualità del loro stile di vita di relazione facilitando il buonumore e l'integrazione sociale ;
- promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni e dei prodotti tipici locali, anche mediante attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e culturale e/o di interesse locale ;
- organizzare il servizio di assistenza turistica per i disabili .

④ ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera T);

④ FINALITA'

L'Istituto dopo l'iscrizione nel registro delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal

CONI, si attiverà per :

- promuovere e sviluppare la diffusione di qualsiasi attività ginnica e motoria nonché delle attività sportive dilettantistiche a carattere competitivo o non competitivo che rappresentano un valido strumento pedagogico, educativo e ricreativo per migliorare la socializzazione, l'aggregazione, l'integrazione sociale, la crescita umana, culturale e sociale delle persone, specialmente di coloro che sono più esposte ai rischi di emarginazione psicofisica e sociale . L'Istituto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, privilegerà la diffusione delle attività sportive dilettantistiche del gioco della Dama, degli Scacchi e del Bridge e potrà realizzare qualsiasi altra attività sportiva dilettantistica suscettibile di notevole interesse e partecipazione dei soci o di terzi ;
- diffondere la pratica sportiva per il miglioramento degli stili di vita e della condizione psicofisica e sociale delle persone in tutte le fasi della vita
- organizzare le attività didattiche per la gestione dei corsi di avviamento, formazione, alta formazione, aggiornamento e perfezionamento per tutti coloro che desiderano acquisire o migliorare specifiche competenze in ambito sportivo ;
- organizzare corsi teorico-pratici per conoscere le tecniche del rilassamento progressivo e completo oltrechè le tecniche per il massaggio sportivo
- realizzare la gestione, la conduzione e la manutenzione degli impianti sportivi polivalenti propri o di terzi, di campi di calcio e di palestre ;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a gare, tornei, campionati, concorsi, manifestazioni sportive in modo autonomo o in collaborazione con altre istituzioni ;
- diffondere pubblicazioni, riviste ed opuscoli, concernenti le attività culturali, di ricerca e di sperimentazione sportiva

L'Istituto avversa la pratica del doping nelle attività sportive e si impegna a tutti i livelli per contrastarne l'uso. In questo senso aderisce incondizionatamente alle norme sportive antidoping emanate dal Coni .

L'Istituto, ai sensi e per gli effetti della delibera del CONI del 15 luglio 2004 n.1273, si obbliga ad ottemperare incondizionatamente al rispetto degli Statuti, dei Regolamenti e delle Direttive emanate dal CONI e/o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e/o dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI e/o dalle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI o dal Comitato Olimpico Internazionale ai quali l'Istituto intenderà affiliarsi e che costituiscono parte integrante del presente statuto . L'Istituto si impegna a portare il proprio contributo con un valido progetto per la formazione e la programmazione delle attività, nel rispetto dei principi e delle rispettive regole proposte dalle menzionate istituzioni sportive .

I colori sociali dell'Istituto sono il rosso ed il giallo .

I soci interessati a svolgere una qualsiasi attività sportiva si obbligano ad avere una irrepreensibile condotta sportiva ed un contegno conforme agli orientamenti dell'Istituto. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Istituto e dei suoi organi sociali e la cui inosservanza comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli stessi, sino alla loro radiazione in campo sportivo

È fatto divieto per i Consiglieri di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

⑤ ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

●Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 .

⑤ FINALITA'

L'Istituto si attiva per informare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori di beni o degli utenti di servizi promuovendo qualsiasi azione stragiudiziaria o il ricorso all'autorità giudiziaria per la salvaguardia dei diritti degli acquirenti, dei consumatori e degli utenti in ottemperanza al Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e sue successive modifiche e integrazioni) ed a tutte le vigenti norme giurisprudenziali. L'Istituto rappresenta e tutela gli interessi individuali e collettivi delle persone ipovedenti o prive di vista nonché di tutti gli invalidi per erogare l'assistenza burocratica amministrativa e legale oltre ad intervenire verso le istituzioni pubbliche per far rispettare integralmente i diritti delle persone invalide . Si prodiga a mero titolo esemplificativo e non limitativo o esaustivo per offrire le seguenti prestazioni :

- espletare le pratiche per l'ottenimento delle tessere ferroviarie di libera circolazione per i non vedenti e per gli ipovedenti
- espletare le pratiche per la concessione ed il rinnovo del contrassegno di parcheggio per i disabili
- corsi di formazione e di aggiornamento sulla scrittura e lettura Braille;
- disbrigo delle domande amministrative per l'ottenimento degli ausili tifteltecnici.

L'Istituto ha costituito il Dipartimento Gruppo di Acquisto Solidale costituito al fine di svolgere l'attività di acquisto collettivo dei beni e la distribuzione dei medesimi agli aderenti, senza alcun ricarico, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale e beneficia delle misure di sostegno previste dalla Legge n. 43 del 13/12/2012 emanata dall'Ente Regione Puglia .

L'Istituto in seguito alla direttiva comunitaria (n. 2000/43/CE) ha costituito un Dipartimento per concretizzare la lotta alle discriminazioni dirette o indirette, si attiva per tutelare la parità di trattamento in ottemperanza all'art. 6 del D.lgs. 9 luglio 2003 n. 215 e si prodiga per salvaguardare la parità dei diritti inviolabili ed inestimabili di ogni persona indipendentemente dalla origine etnica o razziale, dalla loro età, dal loro credo religioso, dal loro orientamento sessuale, dalla loro identità di genere o dal fatto di essere persone con disabilità e per tal motivo si prodiga per :

- promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici di ogni persona;
- raccogliere e fornire l'assistenza alle vittime di discriminazione attraverso il Segretariato Sociale ;
- svolgere inchieste sull'esistenza di fenomeni discriminatori nel rispetto delle prerogative dell'autorità giudiziaria;
- formulare raccomandazioni e pareri sui casi di discriminazione raccolti, da rendersi anche in eventuale giudizio;
- svolgere studi, ricerche e attività di formazione su cause, forme e possibili soluzioni del fenomeno discriminatorio;
- promuovere la cultura del rispetto dei diritti umani e delle pari opportunità attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti ;

- elaborare proposte di strategie di intervento su specifici ambiti di discriminazione, volte a garantire un'effettiva integrazione sociale delle categorie interessate ;
- tutelare ed agire in giudizio per la tutela delle persone vittime di qualsiasi forma discriminazione .

⑥ ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

- Interventi e servizi sociali (attività relative alla predisposizione di servizi, gratuiti ed a pagamento di prestazioni ed erogazione economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia) ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni con riferimento particolare alla disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio sanitarie prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

⑥ FINALITA'

Ai sensi dell'Art. 128 del Decreto legislativo 112/1998 per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

- Consultorio per l'Armonizzazione dei rapporti prematrimoniali, coniugali e familiari (notificato al Ministero della Salute) a favore delle coppie che a causa di reciproche incomprensioni stanno attraversando una difficile situazione di disagio relazionale, generante gravi insofferenze emozionali, la cui persistenza può causare pericolosi stati patologici di origine psico-somatico con imprevedibili effetti nocivi o degenerare e provocare azioni di violenza.

Offre una scrupolosa assistenza specialistica e mirati interventi strategici di massima efficacia tendenti a migliorare la qualità delle relazioni affettive .

L'Istituto si propone di rafforzare i valori fondamentali della famiglia che rappresentano una garanzia per la crescita di una sana convivenza democratica delle future generazioni .

Si prodiga a mero titolo esemplificativo e non limitativo o esaustivo per offrire le seguenti prestazioni di utilità sociale e di solidarietà sociale e familiare :

- conciliazioni per la risoluzione dei conflitti tra : fidanzati, coniugi, parenti, figli e genitori;
- consulenza sul diritto di famiglia, sull'affido familiare e sull'adozione internazionale .

Prestazioni socio sanitarie

L'Istituto ritenendo che la persona è un valore inestimabile e che deve essere sostenuta in caso di necessità, promuove la valorizzazione socio-morale-spirituale delle persone vittime di patologie cardiocerebrovascolari ed il rispetto della dignità umana per il miglioramento della qualità del loro

stile di vita e del benessere psicofisico senza alcuna discriminazione etnica, ideologica, religiosa, politica, sessuale o razziale, persegue in via esclusiva il soddisfacimento degli interessi individuali e collettivi degli ammalati e con premurosa ed illimitata carità si prodiga a mero titolo esemplificativo e non limitativo o esaustivo per offrire le seguenti prestazioni di assistenza e di solidarietà sociale :

- realizzare l'assistenza ed il supporto psicologico sia ai pazienti che alle loro famiglie ;
- realizzare programmi di formazione e di aggiornamento per il personale, anche volontario, che operi o che si prepari ad operare nel settore delle patologie cardiocerebrovascolari ;
- realizzare azioni di assistenza tendenti a favorire il superamento dei disagi di carattere sociale, psicologico o materiale connessi alle patologie cardiocerebrovascolari ;
- realizzare il servizio di taxi sociale ;
- istruire la documentazione per il riconoscimento dell'invalidità civile e per la concessione o il rinnovo del contrassegno di parcheggio ;
- svolgere direttamente o indirettamente, anche in collaborazione con gli enti e le organizzazioni pubbliche e private le attività di studio e di ricerca scientifica e sanitaria per migliorare la cultura della prevenzione dalle patologie cardiocerebrovascolari ;
- svolgere l'attività di formazione attraverso l'organizzazione di conferenze, seminari e convegni per approfondire e diffondere la conoscenza delle problematiche psico-fisiche di coloro che soffrono delle patologie cardiologiche al fine di agevolare i processi di cura;
- svolgere l'assistenza domiciliare qualificata agli ammalati che per il loro grado di inabilità, non sono capaci di far fronte in modo autonomo alle necessità quotidiane di tipo domestico o igiene co-sanitario ;
- svolgere il servizio di telecompagnia "Voce Amica" e compagnia ospedaliera o domiciliare, diurna o notturna per il sostegno sociomorale spirituale alle persone assoggettate a patologie cardiologiche e che vivono in situazione di solitudine o in profonda crisi di avvilitamento esistenziale ;
- svolgere attività di coaching per lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e per la valorizzazione delle attitudini, abilità professionali e senso di responsabilità ;
- svolgere attività di counseling per promuovere lo sviluppo integrale e la valorizzazione delle persone al fine di migliorare l'autostima, la qualità della loro vita di relazione ed il benessere delle condizioni fisiche e psico sociali in tutte le fasi della vita ;
- erogare sussidi di solidarietà a fondo perduto agli associati o alle loro famiglie che, in dipendenza di gravi eventi, venissero a trovarsi in particolari difficoltà di disagio economico;
- rilasciare la polizza Long Term Care a favore degli associati e familiari non autosufficienti e favorire forme assistenziali e assicurative a favore di associati e familiari non autosufficienti;
- concretizzare le cure palliative per sostenere la qualità della vita delle persone assoggettate a patologie cardiocerebrovascolari ;
- organizzare attività culturali ed editoriali per approfondire e diffondere la conoscenza delle problematiche psico-fisiche di coloro che soffrono delle predette patologie, al fine di agevolare i processi di cura;
- istituire borse di studio per l'aggiornamento del personale che operi o che si prepari ad operare nel settore delle patologie cardiologiche;
- erogare, in caso di morte dell'associato, agli eredi legittimi o conviventi un contributo "una tantum" a titolo di concorso per le spese funebri .

⑦ ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a soste

gno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

⑦ FINALITA'

L'Istituto nell'intento di sovvenire alle necessità delle persone indigenti da alcuni anni si prodiga con molto successo per realizzare incontri conviviali comunitari domenicali e corsi gratuiti di lingua italiana per immigrati che vivono legalmente in Italia da più di 5 anni e che intendono chiedere il permesso CE disciplinato dal decreto del ministro dell'interno 4 giugno 2010 .

Gli assistiti sono le persone più importanti in quest'Istituto e servendoli, nel miglior modo possibile non gli facciamo un favore ma dobbiamo ringraziarli per la fiducia che hanno voluto riporre nella Istituzione che amorevolmente doni gli alimenti di prima necessità, i farmaci, i parafarmaci, gli integratori alimentari ed i contributi economici alle persone molto povere.

Art. 3 - ATTIVITA' DIVERSE PREVISTE DAL CODICE DEL TERZO SETTORE

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Istituto potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime purchè coerenti con le finalità istituzionali al fine di perseguire il raggiungimento degli obiettivi deliberati dal Consiglio Direttivo e secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale Il Consiglio Direttivo documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio .

Art. 4 – ISTITUZIONE, TRASFERIMENTO E SOPPRESSIONE DELLE SEDI

L'Istituto ha la sede legale nella città di Trani e potrà essere trasferito nello stesso Comune con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale e senza alcuna modifica del presente statuto .

Il trasferimento della sede legale in un'altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto .

Art. 5 – DURATA DELL'ISTITUTO

L'Istituto opererà a tempo indeterminato e fin tanto che potranno essere attuate le finalità per cui è sorto e potrà essere sciolto solo con la delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 6 - REQUISITI DEI CANDIDATI SOCI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

Possono diventare soci dell'Istituto tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione sovvenendo alle necessità materiali ed alle attività svolte dall'Istituto attraverso il pagamento della quota associativa annua nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

L'importo della quota associativa annuale di iscrizione a carico dei soci non è frazionabile ed è valida per l'anno in corso indipendentemente dalla data in cui verrà deliberata l'iscrizione dal Consiglio Direttivo.

Possono diventare soci dell'Istituto sia le persone fisiche che le persone giuridiche, pubbliche e private, riconosciute o non riconosciute, nella persona del loro legale rappresentante ovvero di un suo delegato appositamente designato per iscritto dal rappresentante legale. I candidati soci dovranno consultare, esclusivamente nella sede comunale o nazionale, lo statuto sociale e l'eventuale regolamento interno nel giorno e nell'ora stabiliti dal Presidente al quale dovrà consegnare la domanda di ammissione completamente redatta sul modulo predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione, dichiarando epistolarmente di conoscere e di condividere incondizionatamente gli scopi e le finalità proposte dall'Istituto e di impegnarsi ad ottemperare al rispetto di tutti gli articoli del presente statuto sociale, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni che verranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea oltrechè a partecipare assiduamente alla vita associativa per la realizzazione delle attività di interesse generale svolte dall'Istituto ed a versare l'importo associativo per l'iscrizione dell'anno in corso. Nel caso in cui la domanda di iscrizione venga presentata da una Persona Giuridica, pubblica o privata deve allegare la copia dello statuto sociale e l'atto deliberativo dell'organo interno che ha conferito al firmatario della domanda i poteri per rappresentare l'Ente interessato ad iscriversi all'Istituto, che avrà il Libro Soci "Persone Fisiche" ed il Libro Soci "Persone Giuridiche Pubbliche e Private".

Entro sessanta giorni dalla data della presentazione della domanda amministrativa di iscrizione all'Istituto, l'aspirante socio verrà invitato dai componenti del Consiglio Direttivo a partecipare ad un colloquio selettivo al fine di far conoscere la collaborazione e la disponibilità che desidera offrire oltrechè la sua attitudine e le probanti competenze per realizzare gli scopi statutari il cui giudizio del Consiglio Direttivo sarà insindacabile per l'accoglimento o per il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio.

Entro sessanta giorni dal colloquio il Consiglio Direttivo delibererà ed invierà al candidato la comunicazione motivata di esclusione o di ammissione ed in quest'ultimo caso verrà invitato a versare la quota associativa annua con le modalità e nei termini comunicati dal Presidente. Trascorso un mese dalla data della comunicazione senza che sia stato effettuato il versamento della quota associativa annuale che permette l'iscrizione nel Libro Soci, verrà annullata la richiesta di ammissione.

I candidati esclusi potranno ricorrere all'Assemblea per chiedere il riesame della decisione formulata dal Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione di rigetto e qualora l'assemblea nel corso della sua prima riunione concretizzerà una decisione difforme da quella del Consiglio Direttivo, quest'ultimo dovrà recepire l'esito della decisione e comunicarla all'interessato. Le domande di ammissione presentate da persone minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale che li rappresenta a tutti gli effetti nei confronti dell'Istituto rispondendone per tutte le obbligazioni.

Art. 7 - CLASSIFICAZIONE DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e si distinguono le seguenti categorie :

- soci fondatori ;
- soci ordinari ;
- soci benemeriti ;
- soci operatori volontari: sono coloro che mossi esclusivamente da profondo spirito di solidarietà sociale verso il prossimo, per libera scelta, mettono spontaneamente a disposizione, in modo non occasionale, le proprie capacità attitudinali, le proprie conoscenze e le proprie competenze professionali, per offrire in forma volontaria, libera e gratuita, senza fini di lucro, diretto o

indiretto, i servizi che l'Istituto offre a favore dei suoi utenti. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'Istituto.

Con riferimento alle attività che i soci operatori sono chiamati a svolgere, sono obbligati ad ottemperare al rispetto delle indicazioni e delle modalità operative preventivamente decise dal Presidente, al segreto d'ufficio, al rispetto della privacy e delle vigenti disposizioni legislative. Le prestazioni d'opera sono sempre da ritenersi sotto la responsabilità civile, penale e patrimoniale del socio operatore volontario e pertanto l'Istituto rimarrà sempre estraneo a qualunque azione colposa o dolosa che si verificherà tra il singolo socio operatore ed i terzi. I soci volontari ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Decreto Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi e sono iscritti in un apposito registro.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Decreto Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e di 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Per specifici incarichi a favore dell'Istituto conferiti dal Consiglio Direttivo a qualsiasi socio, potranno essere rimborsate dall'Istituto soltanto le spese effettivamente anticipate e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Istituto solo se sono state preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

- soci affiliati : sono le persone giuridiche pubbliche e private, iscritte nella persona del legale rappresentante pro-tempore o di un suo delegato.

I soci affiliati nello svolgimento delle loro attività e prestazioni di servizi, senza fini di lucro diretto o indiretto, agiscono in proprio, con autonomia giuridica, patrimoniale, finanziaria, amministrativa ed organizzativa e non impegnano finanziariamente alcun organo sociale della sede nazionale dell'Istituto per le obbligazioni amministrative ed economiche che assumono nei confronti dei loro soci o di terzi verso i quali ne rispondono personalmente con il loro patrimonio.

Hanno la possibilità di utilizzare la denominazione dell'Istituto con l'indicazione di "affiliato" e del luogo di svolgimento dell'attività, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale che ne stabilisce le condizioni;

- soci juniores : minori con un'età superiore a 14 anni.

I soci fondatori, i soci benemeriti ed i soci operatori volontari sono detti "Soci Cavalieri" o "Cavalieri" o "Cavalieri del Buon Samaritano" e solo durante le manifestazioni ufficiali preventivamente autorizzate dall'Istituto debbono indossare l'uniforme ufficiale sociale di appartenenza all'Istituto Buon Samaritano.

L'Istituto Buon Samaritano non costituisce in alcun modo un ordine equestre e non conferisce alcuna onorificenza cavalleresca.

L'iscrizione dei soci all'Istituto è a tempo indeterminato pertanto non è ammessa la categoria dei soci temporanei perché è esclusa la temporaneità del socio alla partecipazione della vita associativa, in ottemperanza all'art. 5 comma 1 del Decreto Lgs. 460/97

Coloro che sono stati radiati debbono restituire entro sette giorni dalla richiesta formulata dal Presidente Nazionale il Diploma di Socio Cavaliere che è di proprietà dell'Istituto e gli è preclusa

l'utilizzazione dell'uniforme la cui indebita utilizzazione costituisce un illecito perseguibile a norma degli Articoli 494, 498 e 661 del Codice Penale .

L'Istituto può avvalersi di operatori volontari del servizio civile universale, nei casi e nei modi previsti dalla legge al fine di collaborare allo svolgimento di determinate attività associative a livello nazionale o locale e preventivamente individuate in via generale dal Consiglio direttivo.

Art. 8 – DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso possono :

- prendere visione di tutte le attività e delle iniziative promosse dall'Istituto ;
- partecipare alle attività organizzate dalla loro sede comunale o dalla sede nazionale dell'Istituto con le modalità e nel rispetto delle norme deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale ;
- frequentare i locali sociali della loro sede comunale nelle ore di apertura ;
- partecipare all'Assemblea dei soci, indetta dal Consiglio Direttivo, con il diritto di voto per eleggere, gli organi sociali o candidarsi per essere eletti negli stessi, inoltre possono presentare eventuali proposte e approvare le modifiche dello statuto, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e qualsiasi argomento di competenza dell'Assemblea ;
- consultare il bilancio o rendiconto economico-finanziario annuale ed i libri sociali obbligatori presso la sede dell'Istituto o presso professionisti di cui l'associazione si avvale ed alla presenza del Presidente che autorizzerà la visione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda epistolare del socio ;
- ottenere la tessera sociale valida per l'anno in corso .

Art. 9 – DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati a :

- rinnovare il pagamento della quota associativa annua entro il primo mese dell'esercizio sociale in corso ;
- essere leali, tolleranti e rispettosi fra di loro e verso le istituzioni con le quali verranno in contatto per conto dell'Istituto ;
- versare eventuali contributi straordinari che si rendessero necessari ed a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per la partecipazione alle attività istituzionali ;
- pagare i corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività accessorie anche secondarie o strumentali rispetto alle attività principali o per la richiesta di particolari prestazioni o cessioni strettamente complementari o connesse a quelle svolte dall'Istituto ed in diretta attuazione agli scopi istituzionali ;
- partecipare responsabilmente alle attività dell'Istituto, esprimendo per la realizzazione dei progetti il meglio delle proprie energie, capacità, intelligenza, disponibilità e sensibilità ;
- ricercare ogni buona opportunità per divulgare gli obiettivi programmatici dell'Istituto prodigandosi per un'efficace proselitismo e salvaguardando l'immagine ed il prestigio dell'Istituto ;
- rispettare tutti gli articoli del presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali .

Art. 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per : recesso, decesso, radiazione, scioglimento dell'Istituto e l'esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, diventa operante dall'annotazione sul Libro Soci.

La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi diritto o carica ricoperta nell'Istituto .

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo la quota di iscrizione annuale non è restituibile, non è rivalutabile ed è intrasmissibile a terzi .

Gli attuali soci nonchè i soci receduti o radiati per qualsiasi causa e gli eredi dei soci deceduti non potranno chiedere in nessun caso la restituzione dei doni di qualsiasi natura ceduti all'Istituto o i contributi volontari che si intendono versati a fondo perduto .

Art. 11 - RECESSO DEI SOCI

I soci che desiderano recedere dall'Istituto dovranno inviare, al Consiglio Direttivo Nazionale o al Consiglio Direttivo Comunale territorialmente competente, la domanda di recesso con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale in corso. Se i soci non eserciteranno la facoltà di recesso con le formalità previste dal comma precedente, la loro iscrizione si intenderà tacitamente rinnovata per l'anno successivo e saranno obbligati all'integrale pagamento della quota associativa .

I soci receduti o esclusi non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Istituto e non sono esonerati dall'assolvimento degli obblighi assunti verso l'Istituto ivi compreso quello del pagamento della quota associativa per l'anno in corso .

L'Istituto ha il diritto di rivalsa contro chiunque lede la reputazione o il patrimonio causando danni morali o materiali .

Art. 12 – RADIAZIONE DEI SOCI

La radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che :

- non ottemperi al rispetto degli articoli dello statuto sociale, dell'eventuale regolamento Interno e delle delibere emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale e dall'Assemblea Nazionale ;
- non possiede più i requisiti per rappresentare l'istituzione affiliata ;
- in qualunque modo, danneggi l'immagine, il prestigio, l'interesse e lo sviluppo dell'Istituto o compromette la dignità o la privacy di un altro socio con azioni valutate disonorevoli, denigratorie o indegne dal Consiglio Direttivo e che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo ;
- non ottemperi al rinnovo dell'integrale pagamento della quota associativa annua entro il primo mese dell'esercizio sociale in corso dopo aver ricevuto la lettera di diffida ad adempiere.

La perdita della qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo che la motiverà con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti alla base della contestazione formulata ed inviata entro 30 giorni mediante lettera raccomandata dal Presidente comunale o dal Presidente nazionale dell'Istituto al socio che entro 60 giorni dalla data della comunicazione ricevuta dal Presidente potrà proporre opposizione all'Assemblea ordinaria a pena di decadenza mediante apposita istanza che deve essere inoltrata tramite il Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento . L'Assemblea ordinaria dovrà garantire all'appellante il diritto al contraddittorio e deliberare entro e non oltre 60 giorni dalla data del ricorso .

L'esclusione del socio avrà effetto dal giorno successivo alla decisione dell'organo giudicante che qualora concretizzi una decisione difforme da quella del Consiglio Direttivo, quest'ultimo dovrà recepire l'esito della decisione e comunicarla al socio interessato .

Art. 13 – Lavoratori

L'Istituto in caso di particolare necessità potrà assumere i lavoratori dipendenti o potrà avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati purchè non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale per il perseguimento delle finalità istituzionali indicate nel presente Statuto.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei soci volontari o al cinque per cento del numero degli associati .

TITOLO IV ORGANI SOCIALI NAZIONALI E PERIFERICI

Art. 14 - ORGANI SOCIALI NAZIONALI

Sono organi sociali nazionali elettivi dell'Istituto :

- L'Assemblea Nazionale ;
- Il Presidente Nazionale ;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti o eventualmente il Revisore dei Conti se l'Assemblea ha provveduto all'elezione ;
- Il Collegio dei Probiviri se l'Assemblea ha provveduto all'elezione.
- L'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- L'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Art. 15 - ORGANI SOCIALI PERIFERICI

Sono organi sociali periferici elettivi dell'Istituto :

- Le Assemblee Comunali, Provinciali e Regionali ;
- I Presidenti in ambito Comunale, Provinciale e Regionale ;
- I Consigli Direttivi in ambito Comunale, Provinciale e Regionale ;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti o eventualmente il Revisore dei Conti se l'Assemblea ha provveduto all'elezione ;
- Il Collegio dei Probiviri se l'Assemblea ha provveduto all'elezione.
- L'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore;
- L'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Art. 16 - PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale è il responsabile legale dell'Istituto pertanto gli compete:

- rappresentare da solo ed a tutti gli effetti di legge sia l'Istituto che il Consiglio Direttivo nei rapporti con i terzi ed in giudizio, pertanto ha il potere della firma sociale per tutti gli atti di ordinaria amministrazione e previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale per tutti gli atti di straordinaria amministrazione compiuti in nome e per conto dell'Istituto .
A titolo esemplificativo e non limitativo o esaustivo, rientrano tra gli atti di ordinaria amministrazione l'apertura o la chiusura dei conti correnti bancari e/o postali, la richiesta di fidi, mutui, finanziamenti a favore dell'Istituto ed in generale ogni altro atto necessario e/o utile per lo sviluppo delle attività dell'Istituto ;
- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; in caso di temporanea assenza o di impedimento viene sostituito nelle sue funzioni da un altro componente del Consiglio Direttivo che eserciterà solo le attribuzioni che gli sono state delegate dal Presidente Nazionale ;
- riscuotere dalle amministrazioni pubbliche o private qualsiasi somma a qualsiasi titolo ;
- sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'Istituto ;
- dirigere, coordinare e sorvegliare tutte le iniziative e le attività sociali ;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Istituto ed esigere che tutti i soci ottemperino al rispetto dello statuto sociale e delle deliberazioni emanate dagli organi sociali e dell'eventuale regolamento interno ;
- nominare o revocare avvocati e procuratori nelle liti attive o passive riguardanti l'Istituto davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualunque grado di giudizio fissandone le attribuzioni ed i poteri per i singoli atti o categorie di atti ;
- firmare atti, contratti e convenzioni di ogni genere con le amministrazioni pubbliche o private nonché i contratti di consulenza con i professionisti di sua fiducia nell'interesse dell'Istituto ;
- attribuire o revocare insindacabilmente qualsiasi incarico, delega o procura ;
- adottare, per motivi di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che sottoporrà alla ratifica del Consiglio nella prima riunione .
Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente Nazionale ;
- riscuotere i contributi dei soci e pagare le spese istituzionali con il fondo cassa ;
- conferire i riconoscimenti e le attestazioni alle personalità che si siano distinte nel settore della cultura, dell'arte e della solidarietà .
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo .

Art. 17 - PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario, è un socio, che può essere nominato temporaneamente dal Consiglio Direttivo per eccezionali meriti acquisiti verso l'Istituto e non potrà mai svolgere funzioni di legale rappresentante, ovvero assumere in nome e per conto dell'Istituto impegni, obbligazioni ovvero prestare garanzie.

Non fa parte al Consiglio Direttivo che può affidargli singoli incarichi di pubbliche relazioni .

Art. 18 – SEGRETARIO AMMINISTRATIVO – Competenze

Il Segretario Amministrativo espleta i seguenti compiti :

- coadiuva il Presidente nell'organizzazione e nel coordinamento di tutta l'attività dell'Istituto
- provvede alla redazione, conservazione ed aggiornamento del Libro Soci e del Libro dei Verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e del Libro dei Verbali del Comitato dei Garanti ;

- provvede alla conservazione dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri ;
- provvede al disbrigo della corrispondenza che sottoporrà al preventivo controllo del Presidente
- predispone, lo schema del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, corredandolo da una relazione esplicativa, che sottoporrà al controllo del Consiglio Direttivo che potrà apportare qualsiasi modifica ;
- provvede alla gestione contabile ed amministrativa dell'Istituto qualora non sia stato incaricato un libero professionista ;
- aggiorna il Libro dei soci ed i documenti contabili ;
- redige e controfirma con il Presidente i verbali dell'Assemblea dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo ;
- firma la corrispondenza non dispositiva .

Art. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo responsabile per la corretta amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto e cura collegialmente tutta l'attività istituzionale che per statuto non è espressamente riservata alla competenza dell'Assemblea Nazionale dei Soci .

E' costituito dai consiglieri eletti con il voto palese per alzata di mano dai soci riuniti nell'Assemblea nazionale ordinaria che deliberano, prima delle votazioni, il numero dei consiglieri, per uno o per più periodi amministrativi e la durata del loro incarico .

Tutti coloro che intendono candidarsi per l'elezione di componente del Consiglio Direttivo nazionale o di componente del Consiglio Direttivo delle sedi periferiche devono preventivamente aver superato un esame di idoneità attraverso una prova scritta ed una prova orale inerente l'esatta conoscenza del contenuto di tutti gli articoli dello statuto sociale, l'eventuale regolamento interno ed il contenuto della normativa legislativa afferenti il Codice del Terzo Settore valutato positivamente dal Comitato dei Garanti dell'Istituto . Il rifiuto di sottoporsi all'esame comporterà automaticamente la non ammissione a candidarsi .

Sono esonerati dall'esame di idoneità tutti coloro che sono stati eletti componenti del Consiglio Direttivo Nazionale o dei Consigli Direttivi delle sedi periferiche entro il 31/12/2022 .

Fra i candidati al Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea, meno del 50% (cinquanta per cento) debbono essere scelti fra i soci fondatori o in loro assenza fra i soci operatori volontari .

I componenti del Consiglio Direttivo tra di loro eleggono con voto palese per alzata di mano, nella prima riunione del mandato, il Presidente che propone la nomina, confermata dalla maggioranza relativa dei presenti, del Segretario Amministrativo ed eventualmente del Vice Presidente .

Con delibera dell'Assemblea dei soci, il componente assente, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo potrà essere dichiarato decaduto e sostituito mediante cooptazione con uno dei candidati votati ma non eletti nell'ultima votazione con diritto di priorità ai maggiormente suffragati .

La delibera di cooptazione dovrà essere comunicata al soggetto cooptato che nel termine di quindici giorni dalla ricezione della stessa dovrà comunicare epistolarmente l'eventuale accettazione al Presidente dell'Istituto o al suo sostituto; decorso inutilmente detto termine, il soggetto cooptato decadrà dalla possibilità di accettazione e l'Assemblea procederà ad una nuova nomina, secondo le modalità precedentemente indicate.

Il componente subentrante rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti sul loro onore al segreto delle argomentazioni ed opinioni espresse all'interno del Consiglio .

In assenza di candidati suffragati nell'ultima votazione, il Consiglio Direttivo può essere giuridicamente costituito solo da due membri secondo la clausola "simul stabunt simul cadent," in ottemperanza all'art. 2386 del codice civile o eventualmente i soci riuniti nell'Assemblea nazionale eleggeranno con voto palese e per alzata di mano un socio candidato a componente del Consiglio Direttivo, in possesso dell'attestato di idoneità, che sostituirà per la stessa funzione il componente surrogato .

Per ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato ed eventualmente da tutti i presenti con le seguenti annotazioni: presenze, ordine del giorno, breve riassunto della discussione, componenti dissenzienti ed astenuti e risultato delle votazioni . Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Istituto.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Tutti gli incarichi sociali dei componenti del Consiglio Direttivo si intendono assolti volontariamente e gratuitamente .

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù delle proprie competenze specifiche a svolgere l'attività professionale o lavorativa a favore dell'Istituto potrà essere retribuito con un emolumento individuale annuo in misura non superiore al compenso massimo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal Decreto Legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla Legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni per il Presidente del Collegio Sindacale delle Società per Azioni .

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente .

Art. 20 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE – Competenze

Il Consiglio Direttivo, a mero titolo esemplificativo e non limitativo o esaustivo, ha il compito di :

- redigere e presentare all'Assemblea nazionale dei soci, per il tramite del Presidente Nazionale, il bilancio preventivo, i progetti per l'impiego dei residui di bilancio, il programma annuale delle attività, il rendiconto consuntivo economico e finanziario del precedente anno sociale per la discussione e l'approvazione ;
- deliberare sull'utilizzazione degli investimenti patrimoniali per realizzare le attività sociali
- deliberare in merito all'accoglimento o al rifiuto delle domande di iscrizione dei nuovi soci
- deliberare la perdita dello status di socio ;
- deliberare sulle misure disciplinari del richiamo scritto o della radiazione dei soci ;
- deliberare, all'inizio di ogni anno sociale, l'entità della quota associativa annua differenziata per ogni singola categoria di soci ;
- deliberare annualmente la ripartizione degli importi delle quote associative fra la sede nazionale e le singole sedi periferiche territoriali ;

- deliberare l'assunzione o il licenziamento dei prestatori di lavoro o dei dipendenti fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni,
- conferire procure generali e speciali, mandati di consulenza, pagare gli onorari o effettuare il rimborso delle spese ;
- deliberare l'importo delle spese sostenute a favore dell'Istituto o dei corrispettivi per le prestazioni lavorative a favore dell'Istituto ;
- eleggere o revocare l'incarico di Presidente Nazionale, di Segretario Amministrativo ed eventualmente di Vice Presidente ;
- deliberare le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali dell'Istituto ;
- deliberare l'istituzione o la soppressione delle sedi ;
- proporre all'Assemblea per il tramite del Presidente Nazionale le modifiche dello statuto sociale o lo scioglimento dell'Istituto ;
- ratificare o respingere i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente Nazionale per motivi di necessità e di urgenza ;
- curare le esecuzioni delle delibere dell'Assemblea dei soci ;
- amministrare l'uso dei doni, dei contributi e delle quote associative dei soci .
- bandire il concorso pubblico, accessibile anche a coloro che non sono soci, per la selezione con esame colloquio di due esperti nella consulenza amministrativa, nel Codice del Terzo Settore e nell'interpretazione di tutti gli articoli dello statuto sociale costituenti il Comitato dei Garanti.

Art. 21 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE - Modalità di convocazione

Il Presidente Nazionale presiede e convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno e straordinariamente tutte le volte che lo ritiene indispensabile o qualora ci sia una richiesta epistolare formulata da un membro del Consiglio Direttivo per la risoluzione di un problema urgente ed improrogabile per l'interesse dell'Istituto .

Nella richiesta di convocazione il richiedente dovrà comunicare l'argomento oggetto di trattazione e le sagge proposte che intende presentare .

L'avviso di convocazione, per partecipare alle riunioni ordinarie o straordinarie, verrà palesato attraverso l'affissione sulla bacheca della sede sociale dell'Istituto, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e degli argomenti da trattare all'ordine del giorno, sia per la prima che per l'eventuale seconda convocazione.

Il Presidente Nazionale invierà l'avviso di convocazione al domicilio dei membri del Consiglio almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, attraverso lettera raccomandata, posta elettronica, posta elettronica certificata o consegnata personalmente e controfirmata dal destinatario per ricezione ovvero con altro mezzo idoneo con prova della ricezione e dovrà contenere l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e degli argomenti da trattare all'ordine del giorno, sia per la prima che per l'eventuale seconda convocazione per il giorno successivo.

Per le convocazioni relative ad argomenti di necessità e di urgenza la riunione verrà convocata in termini brevi e con modalità e mezzi ritenuti idonei dal Presidente Nazionale.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE – Quorum costitutivo e deliberativo

Per l'approvazione di qualsiasi argomento di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, la riunione è regolarmente costituita quando è presente il 50 per cento più uno dei componenti del Consiglio Direttivo e delibera validamente con il voto del 50 per cento più uno dei membri presenti

in proprio o per deleghe scritte consegnate dai membri assenti ai membri presenti e da conferirsi anche in calce nell'avviso di convocazione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno .

In seconda convocazione la riunione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due membri del Consiglio Direttivo e delibera validamente se saranno di pari consentimento su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e potranno essere portatori di deleghe scritte consegnate dai membri assenti ai membri presenti e da conferirsi anche in calce nell'avviso di convocazione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno

Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti .

Qualora il Consiglio Direttivo è formato da più di tre componenti, in caso di parità dei voti, prevale il voto di chi lo presiede che vale il doppio .

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Istituto, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, il registro del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo che devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione nella sede dell'Istituto o presso lo studio del professionista accreditato dopo aver formulato la richiesta epistolare al Presidente da evadersi entro 15 giorni anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Art. 23 – ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI

L'Assemblea nazionale dei soci, validamente costituita, è l'organo sovrano dell'Istituto e rappresenta il massimo organo deliberante a cui spetta il compito di determinare le linee guida per la realizzazione delle attività sociali ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso purchè nei loro confronti non vi siano provvedimenti di radiazione o recesso .

I soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso hanno gli stessi diritti e doveri ed i soci minorenni sono titolari solo dell'elettorato attivo attraverso un loro genitore o tutore mentre è precluso l'elettorato passivo.

Le deliberazioni hanno carattere vincolante per tutti gli organi sociali dell'Istituto sia a livello centrale che a livello periferico.

Le Assemblee nazionali dei soci possono essere ordinarie e straordinarie e con decisione della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale potranno essere svolte presso la sede nazionale o altrove purchè nel territorio nazionale . Le Assemblee vengono indette dal Consiglio Direttivo Nazionale e vengono convocate e presiedute dal Presidente Nazionale che incaricherà il Segretario Amministrativo o un altro socio per redigere il verbale della riunione dell'Assemblea che dopo averlo letto, per l'approvazione, verrà firmato da chi presiede l'Assemblea e dal Segretario dell'Assemblea che lo conserverà nella sede nazionale .

Art. 24 – ASSEMBLEA NAZIONALE - Modalità di convocazione

Il Presidente Nazionale, o per delega chi ne fa le veci, convocherà i soci per partecipare all'Assemblea Nazionale ordinaria una volta all'anno, in seguito alla delibera del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura del precedente esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio ed in via straordinaria tutte le volte che lo riterrà indispensabile oppure ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo lo riterranno opportuno o ci sarà una richiesta motivata epistolare indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso, per la risoluzione di un problema urgente ed

improrogabile per l'interesse dell'Istituto . Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno comunicare l'argomento oggetto di trattazione e le sagge proposte che intendono presentare.

In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o altro componente del Consiglio Direttivo deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea .

Il Presidente Nazionale invierà l'avviso di convocazione, al domicilio dei soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, attraverso lettera raccomandata, posta elettronica, posta elettronica certificata o consegnata personalmente e controfirmata dal destinatario per ricezione ovvero con altro mezzo idoneo con prova della ricezione e dovrà contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora stabiliti sia per la prima che per l'eventuale seconda convocazione e degli argomenti da trattare all'ordine del giorno . L'avviso di convocazione per partecipare all'Assemblea verrà palesato almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione anche attraverso la sua affissione alle bacheche della sede nazionale e delle sedi comunali dell'Istituto .

Per le convocazioni relative ad argomenti di necessità e di urgenza l'Assemblea verrà convocata in termini brevi e con modalità e mezzi ritenuti idonei dal Presidente Nazionale .

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Istituto.

Art. 25 - ASSEMBLEA NAZIONALE - Quorum costitutivo e deliberativo

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto presenti in proprio o per delega scritta consegnata dai soci assenti ai soci presenti e da conferirsi anche in calce nell'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega scritta e ciascun socio può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. L'Assemblea delibera validamente con il voto palese per alzata di mano del 50 per cento più uno dei soci presenti o con delega su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed obbligano tutti i soci, compresi gli assenti, i dissenzienti e gli astenuti .

In seconda convocazione è validamente costituita, il giorno successivo, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto e portatori anche di delega scritta consegnata dai soci assenti ai soci presenti e delibera validamente con il voto palese per alzata di mano del 50 per cento più uno dei soci presenti o con delega su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed obbligano tutti i soci compresi gli assenti, i dissenzienti e gli astenuti .

In seconda convocazione è validamente costituita, il giorno successivo, qualunque sia il numero dei soci presenti con diritto di voto e portatori anche di delega scritta consegnata dai soci assenti ai soci presenti e delibera validamente con il voto palese per alzata di mano del 50 per cento più uno dei

soci presenti o con delega su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed obbligano tutti i soci compresi gli assenti, i dissenzienti e gli astenuti .

Il quorum costitutivo e deliberativo per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie è regolato dagli accordi fra gli associati evidenziati nel presente statuto .

L'assemblea straordinaria dei soci per deliberare la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'Istituto o la devoluzione del patrimonio sociale, in deroga all'art. 21 del codice civile e del codice del terzo settore per la prima convocazione riconosce valido il quorum deliberativo dei due terzi dei soci votanti in proprio o per delega e per la seconda convocazione, concretizzata il giorno successivo, riconosce valida l'assemblea che sia costituita da un qualunque numero di soci presenti aventi diritto al voto e portatori anche di delega scritta consegnata dai soci assenti ai soci presenti e delibera validamente con il voto palese per alzata di mano del 50 per cento più uno dei soci presenti o con delega su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed obbligano tutti i soci compresi gli assenti, i dissenzienti e gli astenuti .

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione Assembleare .

Per la validità delle deliberazioni, in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente dell'Assemblea che vale il doppio (D. Lgs. n. 179 del 1/12/2009 e D. Lgs. n. 297 del 16/4/94) qualora il numero dei soci presenti è superiore a tre .

Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto dei soci astenuti .

Le decisioni verbalizzate sono delibere immediatamente esecutive .

Art. 26 - ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA - Competenze

Compete ai soci riuniti nell'Assemblea ordinaria :

- approvare ogni anno il bilancio preventivo riportante il programma generale annuale delle future attività ;
- approvare ogni anno il bilancio consuntivo gestionale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- eleggere o revocare attraverso il voto palese per alzata di mano i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, l'Organo di Revisione, (obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore), l'Organo di Controllo (obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore) ;
- deliberare il numero dei componenti e la durata del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori prima delle votazioni per uno o per più periodi amministrativi ;
- deliberare le irregolarità amministrative sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti riscontrate dall'organo di revisione dei conti ;
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo ;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di iscrizione dei candidati soci e di esclusione dei soci .
- approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Istituto;
- deliberare su ogni altro argomento di propria competenza posto all'ordine del giorno da parte del Consiglio Direttivo .

Art. 27 - COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI - Elezione dei componenti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo amministrativo-finanziario ed ha il compito di vigilare sulla regolarità della gestione amministrativa verificando che sia stata effettuata secondo le disposizioni di legge sulla base dei dati forniti dal Segretario Amministrativo dell'Istituto e di controllare la corrispondenza del bilancio consuntivo con le scritture contabili esprimendo il proprio parere all'Assemblea dei Soci.

I componenti del Collegio saranno eletti con il voto palese per alzata di mano dai soci maggiorenni riuniti nell'Assemblea nazionale ordinaria e sarà formato da persone di comprovata competenza contabile non necessariamente soci che fra di loro eleggeranno con il voto palese per alzata di mano, nella prima riunione del mandato, il Presidente del Collegio che convoca e presiede le successive riunioni.

Il Collegio verrà istituito solo se sarà richiesto dalla maggioranza relativa dei soci maggiorenni riuniti nell'Assemblea nazionale ordinaria che delibereranno, prima delle votazioni, il numero dei componenti, per uno o per più periodi amministrativi, e la durata del loro incarico fino all'approvazione del bilancio consuntivo salvo decesso, dimissioni o revoca per giustificati motivi.

Con delibera dell'Assemblea dei soci, il componente assente, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive potrà essere dichiarato decaduto e sostituito mediante cooptazione con uno dei candidati votati ma non eletti nell'ultima votazione con diritto di priorità ai maggiormente suffragati. La delibera di cooptazione dovrà essere comunicata al soggetto cooptato che nel termine di quindici giorni dalla ricezione della stessa dovrà comunicare epistolarmente l'eventuale accettazione al Presidente dell'Istituto o al suo sostituto; decorso inutilmente detto termine, il soggetto cooptato decadrà dalla possibilità di accettazione e l'Assemblea procederà ad una nuova nomina, secondo le modalità precedentemente indicate.

Il componente subentrante rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.

In assenza di candidati suffragati nell'ultima votazione, i soci riuniti nell'Assemblea nazionale eleggeranno con il voto palese e per alzata di mano una persona che sostituirà per la stessa funzione il componente surrogato del Collegio.

In alternativa l'Assemblea dei Soci potrà nominare un unico Revisore dei Conti con incarico annuale e non necessariamente socio dell'Istituto.

L'incarico di Revisore o di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Ogni componente del Collegio nazionale dei revisori dei conti può essere titolato di tre deleghe consegnate dai componenti assenti.

Art. 28 - COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI – Elezione dei componenti

Il Collegio dei Probiviri avrà il compito di dirimere le eventuali controversie che potranno sorgere tra i soci o tra questi e gli organi sociali dell'Istituto o fra i componenti degli organi sociali per l'inosservanza delle norme riportate sul presente statuto e sulle deliberazioni emanate dagli organi sociali.

Il Collegio verrà istituito solo se richiesto dalla maggioranza relativa dei soci maggiorenni riuniti nell'Assemblea nazionale ordinaria che delibereranno, prima delle votazioni, il numero dei componenti, per uno o per più periodi amministrativi, e la durata del loro incarico.

I componenti del Collegio saranno eletti con il voto palese per alzata di mano dai soci maggiorenni riuniti nell'Assemblea nazionale ordinaria ed i componenti eleggeranno tra di loro con voto palese per alzata di mano, nella prima riunione del mandato, il Presidente del Collegio che convoca e presiede le successive riunioni.

Con delibera dell'Assemblea, il componente assente, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive potrà essere dichiarato decaduto e sostituito mediante cooptazione con uno dei candidati votati ma non eletti nell'ultima votazione con diritto di priorità ai maggiormente suffragati. La delibera di cooptazione dovrà essere comunicata al soggetto cooptato che nel termine di quindici giorni dalla ricezione della stessa dovrà comunicare epistolarmente l'eventuale accettazione al Presidente nazionale o al suo sostituto; decorso inutilmente detto termine, il soggetto cooptato decadrà dalla possibilità di accettazione e l'Assemblea procederà ad una nuova nomina, secondo le modalità precedentemente indicate.

Il componente subentrante rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.

In assenza di candidati suffragati nell'ultima votazione, i soci riuniti nell'Assemblea nazionale eleggeranno con voto palese e per alzata di mano un socio che sostituirà per la stessa funzione il componente surrogato del Collegio.

I membri del Collegio giudicheranno, "ex bono ed aequo" come amichevoli compositori senza formalità di procedura, entro 30 giorni dalla data della richiesta inviata da chi è interessato e pronunceranno una decisione che potrà essere appellata esclusivamente all'Assemblea entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della decisione dei Probiviri. L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Ogni componente del Collegio nazionale dei probiviri può essere titolato di tre deleghe consegnate dai componenti assenti.

Art. 29 - ORGANO DI CONTROLLO

Qualora i ricavi dell'Istituto superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Istituto e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Istituto ed attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 30 . REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Istituto deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione

legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci qualora ciò sia richiesto per legge, può eleggere il Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

TITOLO V

SEDI PERIFERICHE

Art. 31 – ORGANIZZAZIONE DELLE SEDI PERIFERICHE

Le sedi periferiche rappresentano l'Istituto nel comune, nella provincia o nella regione territorialmente competente ed i loro organi sociali avranno poteri analoghi a quelli delle medesime cariche a livello nazionale ma limitativamente al territorio assegnato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

I Presidenti delle sedi periferiche nello svolgimento delle loro attività e prestazioni di servizi, senza fini di lucro diretto o indiretto, agiscono in proprio, con autonomia giuridica, patrimoniale, finanziaria, amministrativa ed organizzativa e non impegnano finanziariamente alcun organo sociale della sede nazionale dell'Istituto per le obbligazioni amministrative ed economiche che assumono nei confronti dei soci o di terzi verso i quali ne rispondono personalmente con il loro patrimonio a meno che non siano stati epistolarmente autorizzati per l'atto impegnativo dal Presidente nazionale dell'Istituto.

Debbono utilizzare la denominazione dell'Istituto con l'indicazione di sede comunale o provinciale o regionale e del luogo di svolgimento dell'attività, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale che ne stabilisce le condizioni

Sedi Comunali

Le strutture portanti dell'Istituto sono le Sedi Comunali che promuovono il proselitismo per le iscrizioni dei soci.

Ciascuna sede comunale avrà un proprio Consiglio Direttivo eletto con il voto palese per alzata di mano dai soci riuniti nell'Assemblea Comunale che prima delle votazioni delibera la durata ed il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Sedi Provinciali

L'unione delle Sedi Comunali presenti nella stessa provincia promuovono la Sede Provinciale che coordina le attività delle sedi comunali e vigila affinché queste ultime osservino lo statuto sociale e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale o dall'Assemblea Nazionale

Ciascuna Sede Provinciale avrà un proprio Consiglio Direttivo Provinciale eletto con il voto palese per alzata di mano da due soci delegati da ogni sede comunale e che costituiscono l'Assemblea Provinciale che prima delle votazioni delibera la durata ed il numero dei componenti del Consiglio Direttivo. Ove se ne presentino le condizioni (estensione del territorio, popolazione ecc.), il Consiglio Direttivo Provinciale può deliberare l'apertura di più sedi sul territorio comunale, previo parere favorevole e vincolante del Consiglio Direttivo Nazionale.

Sedi Regionali

L'unione delle Sedi Provinciali presenti nella stessa regione promuovono la Sede Regionale che coordina le attività delle sedi provinciali e vigila affinché queste ultime osservino lo statuto sociale

e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale o dall'Assemblea Nazionale . Ciascuna Sede Regionale avrà un proprio Consiglio Direttivo Regionale eletto con il voto palese per alzata di mano da due soci delegati da ogni sede provinciale e che costituiscono l'Assemblea Regionale che prima delle votazioni delibera la durata ed il numero dei componenti del Consiglio Direttivo .

Art. 32 - COMMISSARIAMENTO

La sede comunale sprovvista del Consiglio Direttivo verrà governata da un socio nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, in possesso del menzionato attestato di idoneità, che espletterà le funzioni di Commissario pro-tempore ad acta e non impegnerà finanziariamente alcun organo sociale della sede nazionale dell'Istituto per le obbligazioni amministrative, finanziarie ed economiche che assumerà nei confronti dei soci o di terzi e ne risponderà personalmente con il suo patrimonio.

L'Istituto nominerà il Commissario anche qualora il Consiglio Direttivo di una qualsiasi sede periferica (comunale, provinciale, regionale) non ottempererà al rispetto dello statuto sociale e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale o dall'Assemblea Nazionale o allorché risulti accertato che siano stati posti in essere comportamenti o situazioni di conflittualità lesivi per il buon nome o l'immagine dell'Istituto . Il Consiglio Direttivo periferico decadrà con immediatezza e verrà sostituito dal Commissario che avrà il compito di ripristinare il buon andamento e l'immagine dell'Istituto oltre ad indire l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il Commissario dovrà in ogni caso restare al di sopra delle parti onde evitare di influenzare il libero giudizio e la libertà di scelta di competenza dell'Assemblea .

TITOLO VI

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE, RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO

Art. 33 - PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio Sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità istituzionali e potrà essere costituito da :

- depositi bancari ;
- fondo di riserva ;
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Istituto o che pervengono in proprietà per qualsiasi titolo ;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
- eventuali avanzi di gestione costituiti dalle eccedenze attive dei bilanci annuali sino a quando non saranno stati utilizzati per il conseguimento degli scopi sociali .

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Art. 34 – ENTRATE O RISORSE ECONOMICHE

L'Istituto Buon Samaritano è interamente sostenuto dalla premurosa e volontaria generosità dei soci e di coloro che condividono i fini istituzionali . Le entrate o le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività potranno pervenire da :

- contributi erogati dallo Stato, dalle regioni, da enti locali e dalle istituzioni pubbliche o private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività realizzate nell'ambito dei fini statuari o di progetti ;
- quote associative annuali versate dai soci ;
- contributi ricevuti dall'Unione Europea e dagli organismi internazionali ;
- contributi volontari, oblazioni, elargizioni o erogazioni liberali fatte dai soci e da terzi o provenienti dalla realizzazione delle attività sociali ;
- rimborsi o entrate derivanti dalle prestazioni di servizi convenzionati ;
- entrate derivanti dalle cessioni dei beni o dalle prestazioni di servizi agli associati, ai loro familiari ai conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento delle attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali ;
- entrate derivanti dalle iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi ;
- entrate derivanti dalle attività produttive o commerciali di carattere marginale per il finanziamento delle attività sociali purchè pertinenti e connesse al conseguimento degli scopi istituzionali ;
- rendite patrimoniali ed avanzi netti di gestione .
- attività di raccolta fondi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 117/17;
- eredità, donazioni, legati e lasciti testamentari con il beneficio dell'inventario ;
- ogni altra entrata derivante dalla realizzazione delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale e comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Istituto dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

E' fatto divieto di distribuire, in forma diretta o indiretta, utili, dividendi, interessi, residui attivi e avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale perché il patrimonio sociale comunque formato e costituito sotto qualsiasi forma e le risorse economiche sono indivisibili e mai ripartibili tra i soci sia durante la vita dell'Istituto che durante il suo scioglimento perché appartengono esclusivamente all'Istituto che obbligatoriamente li impiegherà per realizzare le attività sociali previste dallo statuto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge .

L'Istituto può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo .

Art. 35 - CENTRALIZZAZIONE DELLE ENTRATE

Le entrate in denaro derivanti dal tesseramento e/o dalle donazioni o da altro titolo, sono acquisite direttamente sulla contabilità della sede nazionale dell'Istituto .

Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale sono stabilite annualmente le modalità e le percentuali di tali entrate da riversare alle singole sezioni comunali.

Art. 36 - LASCITI E DONAZIONI

I lasciti e le donazioni che l'Istituto conseguirà per un fine determinato, potranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite da essi derivanti dovranno essere utilizzate in conformità alla destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

L'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, con il beneficio di inventario, sarà indirizzata al conseguimento delle finalità previste dallo statuto .

TITOLO VII

BILANCIO

Art. 37 - ESERCIZIO SOCIALE - Bilanci di esercizio e destinazione degli utili

L'esercizio sociale e finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno tranne il primo anno che inizia dalla data della costituzione dell'Istituto .

Il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio Consuntivo del precedente esercizio sociale ed attraverso il Presidente Nazionale, ogni anno convocherà l'Assemblea Nazionale ordinaria, costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso per l'approvazione del rendiconto consuntivo economico e finanziario dell'attività svolta e della relazione annuale morale e finanziaria depositati presso la sede dell'Istituto almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea che dovrà costituirsi entro 120 giorni dalla chiusura del precedente esercizio sociale Applicando per analogia quanto dispone l'art.2364, c.2, del Codice civile in tema di società, qualora si verifichino particolari condizioni o esigenze, è possibile prevedere un maggior termine per la convocazione dell'Assemblea, comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Bilancio Consuntivo verrà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno .

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs 117/17, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati .

L'Assemblea si dovrà costituire entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo annuale ed afferente il programma di massima delle attività sociali che verranno svolte nel successivo anno sociale, se precedentemente la maggioranza relativa dei soci riuniti nell'Assemblea ordinaria ha deliberato la redazione del bilancio preventivo. Per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo nell'assemblea votano tutti i soci presenti in proprio o per delega scritta consegnata dai soci assenti ai soci presenti ed in deroga a qualsiasi norma giuridica votano anche i componenti del Consiglio Direttivo non nella veste di amministratori ma con le stesse prerogative di tutti gli altri soci e temporaneamente avulsi da qualsiasi incarico sociale perché a norma dell'art. 36 del codice civile l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolate dagli accordi fra gli associati.

Il Presidente dell'Assemblea propone ai Soci, la modalità di destinazione dell'eventuale utile o avanzo di gestione che dovrà essere utilizzato in parte per realizzare qualsiasi attività istituzionale prevista dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse ed in parte a disposizione del fondo

di riserva nella misura e nei modi che saranno approvati ogni anno dall'Assemblea dei soci.

L'Istituto deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale economico e finanziario per cassa con l'indicazione dei ricavi, rendite, proventi o entrate ed oneri oltre alla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 38 - LIBRI SOCIALI

L'Istituto deve tenere i seguenti libri sociali

- libro soci
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- libri degli eventuali altri organi sociali
- libri contabili
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
- registro dei volontari

Art. 39 – CAUSE DI SCIoglimento

- raggiungimento dello scopo sociale ;
- sopravvenuta impossibilità di perseguire gli scopi sociali ;
- sopravvenuta mancanza dei soci .

Art. 40 - ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE ESTINZIONE O SCIoglimento ANTICIPATO

L'Assemblea straordinaria dei soci in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto presenti in proprio o per delega scritta consegnata dai soci assenti ai soci presenti e da conferirsi anche in calce nell'avviso di convocazione e delibera validamente con il voto palese per alzata di mano espresso dal 50 per cento più uno dei soci presenti mentre in seconda convocazione è validamente costituita, il giorno successivo, qualunque sia il numero dei soci presenti o con delega aventi diritto al voto presenti in proprio o per delega scritta consegnata dai soci assenti ai soci presenti e delibera validamente con il voto palese per alzata di mano dal 50 per cento più uno dei soci presenti o con delega su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'eventuale scioglimento anticipato dell'Istituto per qualsiasi causa e la devoluzione del patrimonio sociale che resterà dopo la liquidazione non potrà essere diviso tra i soci ma, previo proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Nazionale Straordinaria dei Soci potrà approvarla e deliberarla decidendo il numero e la nomina dei liquidatori, i criteri in base ai quali sarà svolta la liquidazione, i poteri dei liquidatori e l'eventuale onorario qualora siano non soci, i criteri per la devoluzione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 41 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'Istituto garantisce ai Soci la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui verrà in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003 e ritenute necessarie per la tutela della privacy.

Art. 42 - COPYRIGHT

È assolutamente vietato riprodurre il contenuto dello Statuto, anche parzialmente. I soci ed i non soci possono leggere lo statuto nella sede dell'Istituto ma in deroga a qualsiasi norma giuridica non possono copiarlo, fotografarlo o appropriarsene perché è di esclusiva proprietà dell'Istituto. Può essere riprodotto dal Presidente solo per cederlo alle istituzioni verso le quali sussiste un fondato interesse per l'Istituto.

La legge n. 633 del 22 aprile 1941 e le successive modificazioni ed integrazioni puniscono i trasgressori.

Art. 43 – NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni

